N° SIUS 2017/1235 Ordinanza N. SENZA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. Beatrice Cristiani	Presidente est.
dott. Fabio Gianfilippi	Magistrato sorveglianza
dott. Olga La Donna	Esperto
dott. Federico Giubilei	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 9 agosto 2018 e preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

Ordinanza

nel procedimento N° SIUS 2017/1235

relativo alla concessione della **liberazione condizionale** (art. 176 cod. pen.) su richiesta di **MUSUMECI CARMELO** [redacted] in atti associato alla [redacted] ammesso al regime della semilibertà in forza della l'ordinanza n. 2768 in data 19.10.2016 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in relazione alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto ed inoltre anni uno mesi due di reclusione pena determinata dalla Procura della Repubblica di PAVIA EX-VOGHERA con provvedimento di cumulo N. 25/2003 RES in data 01.04.2009
decorrenza pena 22.10.1991

Osserva

MUSUMECI Carmelo ha chiesto di accedere al beneficio della liberazione condizionale dopo avere espiato una quantità di pena ben superiore alla quota di anni 26 prevista dall'art. 176 cod. pen. in caso di condanna all'ergastolo, essendo tale soglia superata solo considerando il tempo trascorso dall'avvio dell'esecuzione della pena iniziata il 22.10.1991 e senza neppure computare i giorni (in tutto 1.170) di liberazione anticipata ad oggi riconosciuti.

Nella istanza introduttiva presentata il 14.07.2017 MUSUMECI Carmelo non si è fatto carico della problematica dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, per non avere ricevuto richieste di pagamento delle spese processuali da parte degli uffici recupero crediti presso le corti di appello e/o i tribunale interessati, ed inoltre in assenza di qualsivoglia statuizione sulle questioni civili in tutte le pronunce di condanna a suo carico, tenuto conto che nei processi era costantemente mancata la costituzione di parti civili.

Nel contempo MUSUMECI ha fatto valere la propria assoluta indisponibilità di mezzi economici e dunque l'impossibilità di adempiere (confermata dalla nota 07.12.2017 della G.d.F. di Perugia, che dà conto di mancata percezione di reddito con riferimento all'anno 2016 – il dato è inoltre da confermare anche per l'anno 2017 e nell'attualità-, la non titolarità di beni immobili o mobili registrati, di P.IVA e di cariche societarie), sul rilievo di non svolgere in semilibertà una attività

lavorativa retribuita, bensì di essere impegnato nel volontariato portato avanti, come da ordinanza concessiva della semilibertà, presso la [redacted] nella struttura denominata [redacted] senza percepire indennità di sorta.

Essendo il Tribunale di Sorveglianza dell'avviso che la questione dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati costituisca al contrario un snodo indefettibile imposto dal quadro normativo sui requisiti di accesso alla liberazione condizionale, l'istruttoria del procedimento è stata rivolta (anche) a fare il punto sulla entità degli articoli di campione penale riferiti alle sentenze unificate nel cumulo che interessa MUSUMECI Carmelo, essendo nel frattempo emersa la possibilità del relativo adempimento nei termini che si vengono a dettagliare.

Ed in effetti, alla data della domanda ex art. 176 cod. pen. introdotta come è detto il 14.07.2017, a MUSUMECI Carmelo era da riferire la assoluta indisponibilità di mezzi economici, come confermato dalla nota 7.12.2017 della Guardia di Finanza. Di contro, quando il procedimento è giunto a trattazione alla udienza del 22.03.2018, risultava deliberato il provvedimento ex art. 35 ter Ord. pen. emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Perugia, divenuto irrevocabile a seguito di rigetto del reclamo/impugnazione proposto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia in rappresentanza del Ministro della Giustizia-DAP.
Ecco pertanto che a MUSUMECI Carmelo è stata liquidata, quale ristoro per le condizioni detentive valutate in contrasto con l'art. 3 CEDU nell'arco di complessivi giorni 3.546 trascorsi all'interno degli Istituti di pena del Paese, la somma di € 28.368,00, come da ordinanza in data 17.10.2017 del Magistrato di Sorveglianza di Perugia, confermata in sede di impugnazione da questo Tribunale di Sorveglianza il successivo 15.03.2018.

Con riguardo alla quantificazione dei debiti per spese processuali che MUSUMECI Carmelo è a questo punto in grado di soddisfare (non integralmente, come si vedrà, *ndr*), è necessario far precedere i conteggi da una ricognizione delle principali sentenze di condanna unificate nel titolo esecutivo di riferimento. Vengono allora in evidenza le pronunce emesse da:

1. Corte di assise della Spezia 15.05.1975 -Corte assise appello Genova 18.02.1977- irrev. il 20.05.1978 (*sentenza sub 3 casellario e sub 1 cumulo*), tentato omicidio e art. 42 TULPS ; pena anni 4 mesi 8 gg.15 reclusione. Le spese processuali, corrispondenti a € 107,47 sono state riscosse

2. Tribunale della Spezia 19.12.1986, irrev. il 13.03.1987 (legge armi), pena mesi 7 reclusione. Spese processuali riscosse il 14.07.1989 dell'importo di € 325,11

3. Corte appello Genova 16.07.1990, irrev. l'11.03.1991, parziale riforma Tribunale della Spezia 21.10.1986. Sentenza *sub 10 casellario e sub 10 cumulo*. Tentata estorsione in danno dell'imprenditore [redacted] Condanna ad anni due di reclusione. Il campione penale è in carico alla Corte di appello di Genova ed è stato quantificato come al punto 4 che segue

4. Corte assise appello Genova 04.07.1995, in parz. riforma sentenza Corte assise Spezia 06.05.1994, irrev. l'08.05.1996. Sentenza *sub 13 casellario e sub 11 cumulo*. Due reati di tentato omicidio in concorso (fatti del 27.11.1990 e del 09.04.1991); rapina aggravata in concorso (9.04.1991); legge armi; detenzione di arma con matricola abrasa. Condanna all'ergastolo

con isolamento diurno per mesi diciotto. Campione penale in carico alla Corte di appello di Genova. Spese processuali da riscuotere nella misura di € 21.962,13 come meglio in prosieguo dettagliato

5. Corte assise appello Firenze 03.07.1996 (in sede di rinvio dalla cassazione), in parziale riforma sentenza Corte assise Lucca 11.02.1994, irrev. il 17.10.1997. Sentenza *sub 14 casellario e sub 12 cumulo.* Reati ex artt. 74 e 73 dPR 309/90; 416 bis cod. pen. dal 1987; tentata estorsione continuata in concorso; legge armi; tentato omicidio in concorso di [redacted] (vicenda n.1, occorsa il 05.03.1990); minaccia aggravata in concorso (28.01.1991), falso nummario in concorso. Pena di anni 30 di reclusione. Il campione penale, n. 48161, in carico alla Corte appello Firenze è pari nel residuo (in solido) a € 12.436,55. La somma di partenza (C.P. n. 48163-48162, era stata di € 53.490,16, corrisposta dai condebitori in solido nella misura di € 36.213,23 + € 2.596,28). MUSUMECI è inoltre tenuto a corrispondere l'equivalente di £.1.000.000, ovvero attuali € 516,46 in favore della Cassa delle Ammende (campione penale N. 48168)

6. Gip Tribunale Lucca 1.10.1998, irrev. il 29.12.1998, delitto ex art. 319 cod. pen. in concorso. Sentenza *sub 16 casellario e sub 13 cumulo.* Condanna ad anni 1 di reclusione, reato posto in continuazione con la sentenza sub 12 cumulo indicata al punto che precede. Spese processuali assorbite nella quantificazione di € 12.436,55 come al punto 5.

Con riferimento infine alla determinazione delle residue spese processuali operata dall'Ufficio Recupero Crediti della Corte di appello di Genova (nota 12.07.2018), il debito è stato così ricostruito: £ 42.091.315 (ovvero € 21.738,35) con riguardo all'articolo N 33023; £ 192.600 (€ 99,47) quanto all'art. 33024; £ 40.700 (€ 21,02) quanto all'art. 33028; infine £ 200.000 (€ 103.29) dovute alla Cassa delle Ammende.

Le spese processuali conteggiate dalla Corte di appello di Genova ammontano dunque a €21.962,13 complessivi; trattasi di debito ad oggi non riscosso, come comunicato all'Ufficio Recuperi Crediti della Corte dalla Agenzia delle Entrate Genova 1 competente per il recupero.

Sul rilievo che le spese processuali derivanti dai procedimenti celebrati nei confronti di MUSUMECI corrispondono attualmente a € 34.915,14 (ovvero, € 21.962,13 + € 12.436,55 + € 516,46 a titolo di Cassa delle Ammende), si è dato conto che il condannato deve riscuotere dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la somma di € 28.368,00 liquidata ex art. 35 ter Ord. pen..
Trattasi di importo ad oggi non corrisposto, nonostante la notifica del titolo esecutivo al Ministero debitore da parte del difensore [redacted] che assiste MUSUMECI nella presente procedura, designato infine procuratore speciale per la riscossione e il successivo pagamento del debito erariale fino alla concorrenza del credito di spettanza del patrocinato.

Chiudendo sul capitolo delle spese processuali, il Tribunale di Sorveglianza ha ricevuto la dichiarazione di MUSUMECI Carmelo di devolvere il proprio credito di € 28.368,00 alla estinzione (a questo punto parziale) del debito per spese di giustizia da lui dovute; allo stesso tempo si esclude di rinviare la definizione del presente procedimento ad una fase successiva alla estinzione del debito erariale considerato che la gestione dei tempi tecnici sfugge completamente al controllo dell'obbligato, piuttosto dipendendo dal fatto del terzo, ovvero dalla sollecitudine del Ministero della Giustizia-DAP a sua volta debitore.

Posto che la disposizione dell'art. 185 cod. pen. (la norma è richiamata dall'art. 176 u.c. cod. pen.) fa altresì carico al richiedente la liberazione condizionale di risarcire il danno patrimoniale e non cagionato alle persone danneggiate in conseguenza dei reati commessi, altra questione imposta dalla odierna trattazione è quella dell'atteggiamento di MUSUMECI Carmelo nei riguardi quanto meno delle vittime degli omicidi consumati e tentati.

Il tema è strettamente legato al profilo del "ravvedimento", condizione soggettiva che il giudice adito deve ritenere sussistente, quale presupposto indefettibile per l'accesso al beneficio richiesto.

È a questo punto necessario dare conto (le vicende sottostanti sono state diffusamente analizzate dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, che con l'ordinanza n. 3252 in data 17.12.2014 a cui si fa integrale rinvio ha riconosciuto a favore di MUSUMECI Carmelo gli estremi della collaborazione impossibile) che il predetto MUSUMECI è stato a capo di un'associazione di stampo mafioso che nell'area spezzino-versiliese mirava al controllo delle bische clandestine, taglieggiava imprenditori, introduceva e commercializzava sostanze stupefacenti, il tutto in contrasto armato con sodalizi avversi parimenti impegnati nelle medesime attività delittuose. Ecco allora che gli omicidi sono stati rivolti verso pregiudicati dello stesso calibro di MUSUMECI –è paradigmatico il duplice tentato omicidio in danno di [redacted], azioni messe a segno dall'odierno condannato rispettivamente il 5 marzo e 27 novembre 1990, e risultando che il [redacted] nella seconda occasione in cui è sfuggito alla morte era sottoposto agli arresti domiciliari, per essere stato lui stesso autore di un tentato omicidio in danno di MUSUMECI Carmelo).

Se dunque è del tutto pacifico che alcuna delle persone offese/danneggiate o loro familiari (l'ucciso risponde al nome di [redacted], come da sentenza 04.07.1995 della Corte di assise di Genova che ha altresì ricostruito le vicende del *tentato omicidio bis* in danno di [redacted], quello tentato in danno di [redacted] con una rapina aggravata e legge armi, irrogando a MUSUMECI la pena dell'ergastolo con isolamento diurno; la sentenza Corte ass. app. Firenze 3.07.1996 a sua volta ha riconosciuto la penale responsabilità del condannato in relazione alle fattispecie ex artt. 74 e 73 L. Stup., 416 bis cod. pen. con il primo tentato omicidio di [redacted]; le due sentenze sono state infine unificate in sede esecutiva dal gip Trib. Lucca/G.E. con ordinanza 28.06.1999 che ha esteso il vincolo della continuazione anche alla sentenza per corruzione emessa dal gip Trib. Lucca 1.10.1998. Trattasi delle pronunce indicate ai punti 4.5.6. in punto di spese processuali) si è costituita parte civile nei processi a carico di MUSUMECI Carmelo, seguendo il filo logico delle premesse è da dire che MUSUMECI non dispone di mezzi economici per indirizzare richieste risarcitorie agli aventi diritto, essendosi dato conto che la disponibilità del credito ancora virtuale di € 28.368,00 liquidato ex art. 35 ter Ord. pen. a malapena potrà coprire le sole spese processuali.

Ed allora, ritiene il Tribunale di Sorveglianza di fare propria la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di liberazione condizionale (cfr. sentenza sez. 1, n. 25982 del 18.05.2005 P.G. in proc. Senzani, Rv. 232001) ove si afferma che <<*In tema di liberazione condizionale, nella valutazione del requisito del ravvedimento di cui al comma primo dell'art. 176 cod.pen., il comportamento del condannato nei confronti delle vittime non rappresenta una condizione alternativa a quella dell'adempimento delle obbligazioni civili di cui al comma quarto del medesimo articolo. Ne consegue che l'interessamento nei confronti delle vittime può assumere rilevanza quale sintomo della sussistenza di un ravvedimento, ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude; infatti il ravvedimento può essere desunto dall'insieme di atteggiamenti esteriorizzati, che risultino idonei a formulare una seria*

prognosi di conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale. (Nel caso di specie, il giudice di merito aveva desunto la sussistenza del requisito del ravvedimento in base al certo ed irrevocabile ripudio per la lotta armata manifestato da un soggetto condannato "per ideologia").

Sulla premessa che la condizione relativa *all'adempimento delle obbligazioni civili* in favore dei danneggiati dai reati, quando carente per l'assenza di iniziativa e comunque per l'acclarata indisponibilità di mezzi economici cede in definitiva il passo alla tematica del ravvedimento che il condannato deve aver dimostrato nel corso della detenzione, viene allora dato ingresso ai comportamenti riferibili a MUSUMECI Carmelo come emergenti dagli atti di osservazione e dalle produzioni difensive.

È dunque dato atto innanzitutto di un percorso di grande crescita personale, che ha portato MUSUMECI a leggere e studiare in carcere con granitica volontà, così da lasciarsi alle spalle la mera licenza elementare posseduta all'avvio della detenzione per fregiarsi al presente di tre laure, in Filosofia, Giurisprudenza e Scienze Giuridiche.
MUSUMECI è inoltre divenuto scrittore e conferenziere, principalmente sulle tematiche dell'*ergastolo ostativo* (la versione della pena senza fine che non dà accesso alle misure alternative, ai permessi premio e alla liberazione condizionale), e in tale veste il predetto collabora con studenti universitari delle facoltà giuridiche che a lui si rivolgono, impegnati ad approfondire fli istituti giuridici della Legge Penitenziaria.

In veste di autore invitato a presentare una sua pubblicazione (tra queste, il libro *"Angelo senza Dio"*), MUSUMECI ha rivolto pubbliche scuse alla città della Spezia come riporta un articolo della stampa locale versato in atti. Ha *chiesto scusa a tutti gli spezzini* per quanto è conseguito *alle sue scelte criminali del passato;* si è esposto al vivace contraddittorio con il pubblico facendo parola della propria *metamorfosi,* del suo essere un uomo nuovo che persegue il riscatto dal passato impegnandosi quotidianamente nell'assistere la disabilità (la sua opera è infatti indirizzata agli [redacted] cui vi sono minori, portatori di handicap, *ndr*), i meno fortunati tra noi.
Per vero, è immancabile la vena polemica di MUSUMECI Carmelo già nota a questo Tribunale di Sorveglianza dai tempi della detenzione presso la C.R. di Spoleto prima del trasferimento a Padova, paladino della battaglia contro l'ergastolo *tout court* (anche non ostativo) in una prospettiva di ritenuta inutilità della pena perpetua sintetizzata dall'assunto, riprodotto dal menzionato articolo di stampa, secondo il quale *se non hai la speranza di uscire prima o poi, ti dimentichi di essere colpevole e ti ritieni una vittima.*

Ad ogni modo, a parte la libertà di esprimere la opinione di ciascuno sulla opportunità che il codice penale affianchi alle pene temporanee anche quella perpetua, i fattivi comportamenti di MUSUMECI Carmelo nella quotidianità depongono per una grande abnegazione a favore delle disabilità, di adulti e minori.

Ancora sul tema del ravvedimento, dà innanzitutto atto l'Area Trattamentale della Casa Circondariale di Perugia (es. aggiornamento del 13.03.2018) che MUSUMECI *ammette forte il senso di colpa per il male commesso,* e che si è posto in tale prospettiva proprio quando ha riacquistato spazi di libertà, laddove *quando era detenuto si è sentito spesso vittima e non colpevole.* Inoltre è dato atto che il semilibero *è positivo e motivato nell'ambito del volontariato, sentito anche come luogo in cui poter riparare il danno derivante dalla condotta antigiuridica del passato.*

L'impegno nel volontariato è infine attestato dalla responsabile della [redacted] È dunque riferito che i compiti affidati al semilibero sono il *sostegno scolastico e in attività socio-ricreative a favore di bambini con handicap fisici, non vedenti; il sostegno e l'accompagnamento di adulti con difficoltà motorie e handicap psicofisici; il servizio di cucina e lavanderia, la manutenzione e pulizia degli ambienti abitativi, per una superficie di circa 1.200 mq; la manutenzione e cura della zona verde adiacente la struttura.*

L'indicata Associazione offre infine accoglienza a MUSUMECI Carmelo in caso di concessione della liberazione condizionale, quando sarà applicato l'obbligatorio regime della libertà vigilata per la durata di anni cinque, tra l'altro ricevendo gli operatori il vantaggio della continuativa presenza del volontario presso la loro sede, e superando il disagio del trasferimento quotidiano del semilibero da e per la Casa Circondariale di Perugia con oneri di accompagnamento quanto meno alla stazione ferroviaria di Foligno.

Riconosciuto dal Tribunale di Sorveglianza come sussistente il presupposto del ravvedimento sulla base degli atteggiamenti concretamente tenuti da MUSUMECI Carmelo, manifestati nel corso della detenzione e soprattutto durante l'esecuzione della semilibertà, situazioni che fanno apprezzare la revisione critica delle scelte criminali precedenti e consentono una ragionevole valutazione prognostica circa la capacità del condannato di adeguare la propria futura condotta di vita alle regole socialmente condivise, viene a questo punto dato ingresso a quanto l'Autorità di Polizia interpellata ha comunicato con riferimento ai profili di attuale pericolosità sociale.

Sono state dunque interpellate le Questura della Spezia e Perugia, i Comandi Provinciali Carabinieri delle indicate località, [redacted] quale Autorità del territorio dove si svolge la vita quotidiana del semilibero.

Le risposte complessive sono quelle di assenza di frequentazioni di persone pregiudicate o di contesti collegati alla criminalità; è affermato che MUSUMECI Carmelo era a capo dell'omonimo clan mafioso evidenziatosi alla fine degli anni '80 e nei primi anni '90, soggiungendosi che *il clan è stato smantellato con il di lui arresto eseguito nel 1991* (così la Questura della Spezia); è riferito concordemente che MUSUMECI non si è più evidenziato dalla concessione dei primi permessi premio; che durante i permessi ha promosso alcune sue pubblicazioni letterarie e che non risultano sue frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata (così il Comando Provinciale Carabinieri della Spezia).
In generale le Autorità interpellate danno conto di non disporre di elementi oggettivi e attuali tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti di MUSUMECI con la criminalità organizzata.

Alla luce degli esiti complessivi del procedimento, ravvisa dunque il Tribunale di Sorveglianza sussistenti tutte le condizioni richieste per la concessione della liberazione condizionale, di talché il beneficio richiesto viene concesso.
Contestualmente, nei confronti di MUSUMECI Carmelo viene applicato il regime della libertà vigilata per la durata di anni cinque.

P.Q.M.

Su conclusioni conformi del P.G., sentita la Difesa

Concede a MUSUMECI Carmelo il beneficio della **liberazione condizionale** in relazione alla

esecuzione N. 25/2003 RES in data 04.05.2009 della Procura della Repubblica di PAVIA EX-VOGHERA e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Dispone che il condannato sia sottoposto a libertà vigilata per la durata di anni cinque a decorrere dalla remissione in libertà, osservando le seguenti prescrizioni che potranno essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto

1. Raggiungerà senza ritardo il domicilio eletto, corrispondente alla struttura [redacted]
2. risiederà presso l'indicata struttura, e avrà l'obbligo di permanenza in tale luogo dalle ore 22.00 alle ore 06.00 successive
3. proseguirà il rapporto di volontariato in essere con la [redacted] in alternativa, si darà a stabile lavoro
4. non potrà allontanarsi dal territorio della Provincia di Perugia. Differenti spostamenti dovranno essere autorizzati dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto
5. si presenterà presso la Stazione Carabinieri di [redacted] qualvolta ne sia richiesto, e comunque una volta alla settimana, il giorno e all'ora che saranno concordati con tale Autorità
6. gli è fatto divieto di accompagnarsi a pregiudicati (condannati con sentenza irrevocabile) e a persone sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza
7. gli è fatto divieto di detenere o fare uso di sostanze stupefacenti, di eccedere nei consumi di bevande alcoliche; gli è fatto divieto di detenere armi o strumenti atti ad offendere
8. non potrà trasferire la propria residenza o dimora fuori del [redacted] senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto; dovrà informare l'Autorità di P.S. di ogni mutamento di abitazione all'interno del [redacted]
9. manterrà il rapporti con l'UEPE di Perugia
10. porterà sempre con sé la carta precettiva che gli verrà rilasciata.

Si comunichi alla Direzione della C.C. di Perugia per la notifica a Musumeci Carmelo; si notifichi al difensore [redacted]

Si comunichi all'Ufficio del P.M., all'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, al Questore di Perugia, al [redacted]

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 9 agosto 2018

Il Presidente est.
B. Cristiani

Il Cancelliere
(Dott.ssa Valentina Ranieri)

Depositato in cancelleria
Oggi, 14 AGO 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Valentina Ranieri)